

# LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE E NUOVE DISPOSIZIONI DELL'ART.403

Elisa Ceccarelli  
12 gennaio 2022

## **Legge 26 novembre 2021 n.206**

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie

nonché in materia di esecuzione forzata

## Misure urgenti di razionalizzazione del procedimento in materia di diritti delle persone e delle famiglie (art. 1, comma 23- 39)

- Nella materia familiare e minorile, la legge delega si propone:
  - 1) di realizzare un rito unificato denominato “procedimento in materia di persone, minorenni e famiglia” (art. 1, comma 23 e sgg.);
  - 2) di ridistribuire le competenze attualmente attribuite (dall’art.38 D.A. c.c.) al tribunale ordinario e al tribunale per i minorenni (art. 1, comma 37);
  - 3) istituire un “unico tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie”, composto dalla sezione distrettuale e da sezioni circondariali che avrà le competenze oggi distribuite tra tribunale per i minorenni e tribunale ordinario (art. 1, comma 24).
- Il Governo dovrà emanare decreti legislativi che adegueranno le norme ai principi contenuti nella legge delega
- Dall’attuazione della delega non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica (art.1, co. 38)

# Tempi di attuazione della delega

## Fase 1 (art.1, comma 37)

A partire dal 22 giugno 2022 (180 giorni dall'entrata in vigore della legge 206) ai procedimenti instaurati avanti al TM si applicano le disposizioni previste dai commi da 27 a 36 :

- nuovo procedimento art 403 CC (co 27)
- nuovo art 38 D Att Cod Civ. nuova ripartizione competenze tra TM e TO (co.28)
- nuovi art. 78 e 80 CPC per nomina e poteri curatore speciale minore (co.30, 31)
- modifica art. 709 ter CPC risarcim danni all'altro genitore a carico del gen inadempiente (co. 33)
- modifica art. 3 e 15 Disp. Att. CPC (titoli per iscrizioni albo CTU per interventi con minori) (co.34)
- modifica art. 6 D.L. 12/9/2014 n132 negoziazione assistita anche per figli non da matrimonio (co.35)
- modifica art.4 D.L. 17/2/2017 n.13 accertamento cittadinanza italiana (co. 36)

# Tempi di attuazione della delega

fase 2 (art.1, co. 1, 23, 26)

## Entro il 24 dicembre 2022

- il Governo dovrà adottare decreti legislativi per introdurre il rito unificato per tutti i procedimenti davanti al tribunale ordinario (per separazioni, divorzi, affidamento figli non matrimoniali, provvedimenti del giudice tutelare) e al tribunale per i minorenni, che continua a funzionare con struttura e competenze invariate, salvo quanto disposto dal comma 37 sopra citato (comma 23, lettere a—z + aa)-oo)
- nell'esercizio della delega dovrà essere modificato l'art. 336 Cod.Civ. prevedendo che la legittimazione a richiedere i relativi provvedimenti compete anche al curatore speciale del minore
- e che il tribunale sin dall'avvio del procedimento nomini il curatore speciale del minore a pena di nullità in determinati casi (comma 26)

## Tempi di attuazione della delega fase 3 (art.1, co. 23, 24 lett.z), 25)

In tempi successivi entro il 2024

- il Governo emanerà decreti legislativi per l'istituzione del tribunale unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie composto da
  - sezione distrettuale (CA) a composizione collegiale anche mista, per procedimenti penali minorili, di adottabilità e adozione e su reclami contro provvedimenti sezioni circondariali
  - sezioni circondariali (TO) a composizione prevalentemente monocratica per procedimenti in materia di persone, famiglie (attuali TO) e minori (attuali TM) (art. 38 D.A. CPC)
- il nuovo tribunale unico avrà piante organiche del personale che dovranno essere stabilite con decreti del governo, del ministro giustizia + CSM
- dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica (art.1, co. 38 clausola di invarianza finanziaria)

**Ripartizione competenze TO/TM**  
**Nuovo testo articolo 38 Disp. Att. Cod. Civ.**  
**(art. 1, co 28) in vigore dal 22 giugno 2022**

- Il tribunale per i minorenni ha competenza per i procedimenti previsti dai seguenti articoli del codice civile: 84 e 90 (matrimonio minori) , 250, 5°co, ( riconoscimento genitore infra sedicenne), 251 (riconoscim figli incestuosi), 317-bis (rapporti con ascendenti) , 330, 332, 333, 334, 335 (decadenza, limitazione responsabilità personale e patrimoniale ), 371, u. c. (autorizzazione al minore a continuare esercizio impresa) del Cod Civ.
- gli stessi procedimenti (tranne 371) anche se instaurati su ricorso del PMM, passano alla competenza del tribunale ordinario, quando davanti al medesimo è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio : di separazione, divorzio o modifiche successive (art.710 CPC, 9 legge n-898/1970) ovvero giudizio per il riconoscimento figlio in mancanza di consenso dell'altro genitore(art. 250, 4° co CC) , per provvedimenti a favore del figlio in pendenza di riconoscimento (art. 268 CC) o dopo dichiarazione giudiziale (art. 277, 2°co CC) , oppure procedimento per contrasti tra genitori su esercizio responsabilità (art. 316 CC) .
- In questi casi il tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, continua, previa riunione.
- I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento del tribunale ordinario.
- Il pubblico ministero minorile provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario.

## segue nuovo testo art 38 D. Att. Cod Civ

- Il tribunale per i minorenni è competente per il ricorso previsto dall'articolo 709-ter CPC (controversie tra i genitori sull'esercizio responsabilità o inadempimento condizioni di affidamento) quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, un procedimento previsto dagli art. 330, 332, 333, 334 e 335 cod. civ..
- se un altro procedimento ex art. 709 ter CPC è già pendente o viene instaurato avanti al tribunale ordinario,
- questo, d'ufficio o a richiesta di parte, dopo aver adottato tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore
- senza indugio e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, trasmette gli atti al tribunale per i minorenni, innanzi al quale il procedimento continua, previa riunione.
- i provvedimenti adottati dal tribunale ordinario conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati dal tribunale per i minorenni».

TM e TO continuano ad esistere a lavorare ma con alcune modifiche sostanziali e procedurali a partire dal 22 giugno 2022  
(art.1, comma 37)

Dal 22 giugno 2022 (180 giorni dall'entrata in vigore della legge 206) ai procedimenti instaurati avanti al TM si applicano le disposizioni previste dai commi da 27 a 36 :

- nuovo procedimento art 403 CC (co 27)
- nuovo art 38 D Att Cod Civ. nuova ripartizione competenze tra TM e TO (co.28)
- nuovi art. 78 e 80 CPC per nomina e poteri curatore speciale minore (co.30, 31)
- modifica art. 709 ter CPC risarcimento danni all'altro genitore a carico del genitore inadempiente (co. 33)
- modifica art. 3 e 15 Disp. Att. CPC (titoli per iscrizioni albo CTU per interventi con minori) (co.34)
- modifica art. 6 D.L. 12/9/2014 n132 negoziazione assistita anche per figli non da matrimonio (co.35)
- modifica art.4 D.L. 17/2/2017 n.13 accertamento cittadinanza italiana (co. 36)

# Art 403 Cod. Civ.

Testo 1942 (1934, TU protezione maternità infanzia)

**Se :**

- minore moralmente/materialmente abbandonato
- o allevato in locali insalubri/pericolosi
- da persone incapaci di educarlo per negligenza,immoralità,ignoranza, altro

La pubblica autorità lo colloca in luogo sicuro  
sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione

- presupposti generici
- intervento eccezionale dell'autorità amministrativa
- nessuna previsione tempi di intervento del giudice

## Nuova procedura per art 403 Cod.Civ (art.1 comma 27, 37) )

### Se:

- minore materialmente/moralmente abbandonato
- o esposto nell'ambiente familiare a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica
- emergenza di provvedere

La pubblica autorità

lo colloca in luogo sicuro e ne dà **immediato** avviso orale al PMM (residenza minore)  
**entro 24 ore** da allontanamento da uno/entrambi i genitori, trasmette al PMM il  
**provvedimento** con documentazione e sintetica relazione sui motivi

Il PMM se non dispone la revoca

**entro 72 ore**, assunte sommarie informazioni ed eventuali accertamenti, con ricorso  
chiede la convalida del provvedimento e se necessario provvedimenti ex 330 segg CC

Segue

Nuova procedura 403 CC avanti al TM.

**Se i termini non vengono rispettati il provvedimento perde efficacia**

Il Tribunale per i minorenni

- **entro 48 ore**
- con decreto del presidente (o del g.d.)
  - nomina il giudice relatore e il curatore speciale del minore
  - fissa udienza di comparizione delle parti avanti al giudice relatore
  - entro il termine di **15 giorni**
  - il decreto è immediatamente comunicato al PMM
  - il PMM entro 48 ore notifica il proprio ricorso e il decreto al curatore speciale del minore e agli esercenti la responsabilità genitoriale
- all'udienza il giudice relatore
  - Interroga liberamente le parti e può assumere informazioni
  - Ascolta il minore (se necessario con ausilio esperto)
- **entro 15 giorni** il collegio con decreto revoca o convalida (event provv ex 330 segg)
- Entro 10 giorni possibile reclamo a CA che provvede entro 60 gg da deposito

## Valutazione su nuova procedura art. 403 Cod Civ

- Termini tassativi
- Provvedimento formale (documentazione, relazione sintetica)
- Presenza e collaborazione curatore minore
- Contraddittorio
- Responsabilità Ente
- Responsabilità e tutela operatori

# Luci e ombre della legge n.206/2021

- Potenziamento di conciliazione stragiudiziale e giudiziale nelle controversie tra genitori
- Aumento contrasto violenza domestica e di genere (confronto con legge n.69/2019 cd codice rosso)
- Valorizzazione del diritto di partecipazione del minore : nomina dei un curatore speciale per la rappresentanza processuale (può essere richiesta anche da ultra 14 ) e anche possibile rappresentanza sostanziale
- Riordino competenze TM/TO
- Formalizzazione garanzie processuali (anche 403 CC)
- Rito contenzioso adatto a conflitti di coppia
- Affievolimento tutela minori in famiglie inadeguate ??